



## **REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016”**

### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare e migliorare il recupero di efficienza e di efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal documento progettuale, valorizzando per quanto possibile le professionalità interne all’Amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

### **Articolo 2 (Campo di applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’ASL Taranto quale Stazione Appaltante con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5, ferma restando, per quanto compatibile, la disciplina risultante dagli accordi stipulati tra l’A.S.L. Taranto e le altre Stazioni Appaltanti prima della sua entrata in vigore.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- a) il Responsabile unico del procedimento;
- b) il personale addetto alle attività di programmazione della spesa per investimenti (art. 21 del Codice);
- c) il personale addetto alle attività di verifica dei progetti (art. 26, comma 6, lett. c e d del Codice);
- d) il personale addetto alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- e) il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione (art. 101 del Codice), il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art. 90, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008);
- f) il collaudatore (art. 102 del Codice);



g) i collaboratori tecnici delle figure sopra elencate, individuati con atto formale di nomina, che nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale redigono elaborati di tipo descrittivo assumendo la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, dei dati, delle misurazioni dei calcoli contenuti;

h) i collaboratori amministrativi delle figure sopra elencate, che svolgono funzioni di supporto in ragione dell'eterogeneità e delle competenze che interessano in ogni fase di realizzazione dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.

4. Se non diversamente stabilito nel presente regolamento si intendono applicabili le definizioni previste dall'art. 3 del Codice.

5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

6. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono riconosciuti per le sole funzioni svolte rispetto ad interventi inseriti nella programmazione dei lavori pubblici e servizi e forniture ed i cui contratti siano stati affidati mediante lo svolgimento di una procedura di gara caratterizzata da un confronto competitivo tra più operatori. Per gli appalti di servizi e forniture, l'incentivo è riconosciuto solo in caso di nomina del direttore dell'esecuzione, nel rispetto delle condizioni di cui alla Linea Guida ANAC n. 3/2016. In ogni caso sono sempre esclusi dall'incentivo di cui al presente regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del Codice.

7. Sono altresì esclusi dall'incentivo tutti i lavori/servizi/forniture finanziate da progetti la cui rendicontazione non consente l'esposizione di tali costi.

8. L'incentivo deve essere oggetto di apposito accantonamento nell'ambito del quadro economico di gara. Non è consentito l'impegno ex post dell'accantonamento in un esercizio successivo rispetto a quello di competenza.

### **Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano esclusivamente le seguenti funzioni/attività:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) valutazione preventiva dei progetti;

c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;

d) esecuzione dei contratti pubblici;

e) responsabile unico del procedimento;

f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);

g) direzione dell'esecuzione;

- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaborazione tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Gli appalti di manutenzione straordinaria possono dare diritto all'incentivo per funzioni tecniche solo se sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali che ricadono poi successivamente sulle attività di programmazione della spesa, valutazione del progetto, controllo delle procedure di gara ed esecuzione del contratto.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

#### **Articolo 4** (*Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta*)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione con determinazione da parte del Direttore dell'Area Gestione Tecnica e dell'Area Gestione Patrimonio, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Il conferimento di incarichi che comportano l'incentivo per funzioni tecniche non deve arrecare pregiudizio al regolare svolgimento degli ordinari compiti d'istituto.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, del titolo professionale posseduto, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale, dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali e del profilo contrattuale di inquadramento;
- c) della necessità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;
- e) dell'assenza di condanne penali ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.



3. In ogni caso il personale deve possedere i requisiti professionali obbligatoriamente previsti dalla vigente normativa per il conferimento dell'incarico.

4. A tal fine viene redatta dal Direttore di Area un'apposita scheda che riporta:

- a) l'importo a base di gara dell'opera, lavoro, servizio o fornitura;
- b) la quantificazione dell'incentivo secondo la disciplina stabilita negli articoli che seguono;
- c) l'individuazione del personale assegnato alle attività di cui alle Tabelle 1 e 2;
- d) definizione dei tempi di realizzazione delle prestazioni. Per il direttore dei lavori ed il direttore dell'esecuzione i termini coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'affidatario del contratto; per i collaudi i termini sono quelli stabiliti dagli atti di gara o dalla vigente legislazione;
- e) le modalità di applicazione delle penali in caso di inadempimento.

5. Il Direttore di Area, sentito il responsabile unico del procedimento, può con proprio provvedimento disporre la modifica o la revoca dell'incarico conferito.

**Articolo 5** (*Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti*)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento, previa dichiarazione attestante la carenza delle figure professionali richieste, può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle attività di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale dell'ASL Taranto a favore di altre Stazioni Appaltanti sono disciplinati dal regolamento incentivante di queste ultime e sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione all'ASL Taranto che provvede alla loro corresponsione al proprio personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle attività di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore dell'ASL Taranto dal personale di altre Stazioni Appaltanti trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nel presente regolamento e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, che provvede alla loro corresponsione agli interessati.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una Centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di

quanto previsto dall'art. 113, comma 5, e su richiesta di questa destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e Centrale di committenza sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo. La quota assegnata alla Centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ASL Taranto.

6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

#### **Articolo 6** (*Compatibilità e limiti di impiego*)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti. L'eventuale importo di incentivo maturato individualmente ed eccedente il limite costituisce economia.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

#### **Articolo 7** (*Formazione professionale e strumentazione*)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;



– garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare. Tali attività sono finanziate con la quota del fondo di cui all'art. 9, comma 3, lett. b) del presente regolamento.

#### **Articolo 8** (*Approvazione e proprietà degli elaborati*)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto formale tenuto conto dei regolamenti organizzativi aziendali e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

#### **Articolo 9** (*Costituzione del fondo*)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura e con le ripartizioni stabilite ai comma successivi del presente articolo. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture viene approvato il quadro economico nel quale vengono determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4, del Codice, il fondo è destinato:

- a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10 tra i soggetti di cui all'articolo 2;
- b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
  - per il finanziamento dell'acquisto di beni, arredi, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;



- per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico dell'Ente.

5. Nei quadri economici degli interventi viene ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

<b>Classi di importo dei Lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE

<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
- per la parte fino a euro 500.000,00	2%
- per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento conformi alla disciplina dell'art. 106 del Codice o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro,



servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. L'importo è quantificato nel provvedimento proposto dal RUP che autorizza la variante. Resta inteso che non concorrono ad alimentare il fondo le varianti rese necessarie a causa di errori e/o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

**Articolo 10** (*Criteri di ripartizione del fondo*)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2, allegate al presente regolamento. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

3. Nel caso di modifiche dei contratti durante il loro periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 del Codice, l'incentivo relativo alla direzione lavori o direzione dell'esecuzione, al collaudo o alla verifica di conformità è calcolato sull'importo finale del contratto.

**Articolo 11** (*Erogazione delle somme*)

1. L'erogazione dell'incentivo per le funzioni tecniche è disposta dal Direttore dell'Area competente con propria determinazione.

2. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

3. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le attività affidate di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono



commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo.

5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

6. Per i residui compensi incentivanti da corrispondere al personale dirigenziale secondo la disciplina previgente che lo consentiva, provvede il Direttore di Area. Per i compensi incentivanti da corrispondere al Direttore di Area provvede il Direttore dell'Area Gestione del Personale, previa acquisizione dell'attestazione di cui all'art. 13 comma 3 del presente regolamento.

#### **Articolo 12** *(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b) del presente regolamento. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b) del regolamento è, altresì, incrementato dalle quote parti di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di penalità, del mancato accertamento delle specifiche attività svolte da ogni dipendente o di eventuali disposizioni di legge che escludono dall'incentivo determinate categorie professionali.

2. Resta inteso che nel caso della costituzione di gruppi misti di professionisti esterni e personale interno, è necessario dettagliare le attività poste in carico a ciascun soggetto, interno o esterno, con il correlato valore economico delle prestazioni. Le percentuali dell'incentivo da riconoscere al personale interno sono quindi riconosciute sulla quota di valore economico delle prestazioni per le quali è stata eseguita l'attività interna, fatta salva la percentuale del responsabile unico del procedimento e dei suoi collaboratori che viene calcolata sull'intero importo posto a base di gara.

#### **Articolo 13** *(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. Il Direttore dell'Area competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del presente regolamento, stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.



2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Direttore dell'Area competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento del servizio o della fornitura l'adozione della determinazione nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Direttore competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Direttore competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Direttore assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Direttore competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Direttore assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente al Direttore dell'Area Gestione del Personale con l'attestazione:



- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

4. Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

#### **Articolo 14** (*Applicazione*)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sono stati pubblicati o trasmessi dal 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato costituito il fondo ed accantonate le relative risorse (v. i pareri rilasciati a tale proposito dalla Corte dei Conti, Sezione di controllo Basilicata deliberazione n. 7 del 8.3.2107, Sezione di controllo del Piemonte n. 177 del 9.10.2017 e n.25 del 19.3.2019).

#### **Articolo 15** (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*)

1. Nel caso di interventi che hanno avuto inizio in vigenza di altro regolamento sugli incentivi e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono ancora terminati, valgono le seguenti disposizioni:

- gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014, restano assoggettati alla previgente disciplina del regolamento approvato con Deliberazione DG n. 1114 del 21.6.2000;
- gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016 restano assoggettati alla disciplina vigente ratione temporis di cui al regolamento approvato con Deliberazione DG n. 1114 del 21/06/2000 ed al regolamento approvato con Deliberazione DG n. 182 del 02/02/2016.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

**Articolo 16** (*Entrata in vigore e abrogazioni*)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina di cui alle Deliberazioni DG nn. 1114 del 21/06/2000 e 182 del 02/02/2016, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

**TABELLA 1):** Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

<b>FUNZIONE AFFIDATA</b>	<b>Fase</b>	<b>Fase</b>	<b>Fase</b>	<b>Fase</b>	<b>Totale</b>
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------



	<b>programmazione</b> 5%	<b>verifica</b> 16%	<b>affidamento</b> 15%	<b>esecuzione</b> 64%	<b>100%</b>
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	4,5%	9%	20,5%
Verificatore progettazione		6%			6%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				27%	27%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				14%	14%
Collaboratori tecnici ***	1,5%	1,5%	0,5%	8%	11,5%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1,5%	1,5%	10%	6%	19%

\* la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 15%; Direttore operativo 5%; Ispettore di cantiere 2%, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 5%.

\*\* la percentuale è così ripartita: collaudo tecnico amministrativo/certificato regolare esecuzione 8%; collaudo statico 6%.

\*\*\* Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

**TABELLA 2):** Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

<b>FUNZIONE AFFIDATA</b>	<b>Fase programmazione</b>	<b>Fase affidamento</b>	<b>Fase esecuzione</b>	<b>Totale 100%</b>
--------------------------	----------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------



ASL Taranto

PugliaSalute

	<b>5%</b>	<b>25%</b>	<b>70%</b>	
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	1,0%	5%	8%	14%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1,0%	10%	7%	18%
<b>** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure</b>				